



Regione Lombardia

DECRETO N. 5216

Del 22/04/2026

Identificativo Atto n. 539

DIREZIONE CENTRALE PROGRAMMAZIONE E RELAZIONI ESTERNE

Oggetto

AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO DELLE ASCENSIONI DI MAGGIORE IMPEGNO E SENZA LIMITI DI QUOTA APPROVATO CON DECRETO N. 5018 DEL 27/03/2024, AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 2, DELLA LEGGE 2 GENNAIO 1989, N. 6 E DELL'ART. 8, COMMA 5 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 29 SETTEMBRE 2017, N. 5.

L'atto si compone di ____ pagine di cui
____ pagine di allegati parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA IMPIANTI SPORTIVI E INFRASTRUTTURE E PROFESSIONI SPORTIVE DELLA MONTAGNA

RICHIAMATO il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) della XII Legislatura, approvato con DCR n. XII/42 del 20 giugno 2023 – Pilastro 6 “Lombardia protagonista” – Ambito strategico 6.3 “Sport e grandi eventi” - Obiettivo strategico 6.3.1 “Promuovere l’attività sportiva”;

VISTA la Legge 2 gennaio 1989 n. 6 “Ordinamento della professione di Guida Alpina” e s.m.i., ed in particolare:

- l’art. 2, comma 1, ove stabilisce l’oggetto della professione di guida alpina: “chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività: a) accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni in montagna; b) accompagnamento di persone in ascensioni sci-alpinistiche o in escursioni sciistiche; c) insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo”;
- l’art. 2, comma 2, ove stabilisce che lo svolgimento a titolo professionale delle attività di cui al comma 1, su qualsiasi terreno e senza limiti di difficoltà e, per le escursioni sciistiche, fuori delle stazioni sciistiche attrezzate o delle piste di discesa o di fondo, e comunque laddove possa essere necessario l’uso di tecniche e di attrezzature alpinistiche, è riservato alle guide alpine abilitate all’esercizio professionale e iscritte nell’albo professionale delle guide alpine;
- l’art. 3, comma 1, ove stabilisce l’articolazione della professione di guida alpina nei due gradi di a) aspirante guida e b) guida alpina-maestro di alpinismo;
- l’art. 3, comma 2, ove stabilisce che l’aspirante guida alpina può svolgere le attività oggetto della professione di guida alpina con esclusione delle ascensioni di maggiore impegno, come definite dalle leggi regionali con riguardo alle caratteristiche delle zone montuose, e che tale divieto non sussiste se l’aspirante guida faccia parte di comitive condotte da una guida alpina-maestro di alpinismo;

RICHIAMATA la legge regionale 1° ottobre 2014, n. 26 “Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell’impiantistica sportiva e per l’esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna”;



Regione Lombardia

DATO ATTO che l'art. 11 della legge regionale n. 26/2014, così come modificato dalla legge regionale 16 dicembre 2021, n. 23 "Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2021", prevede in particolare, che:

- al comma 2 bis, circa l'articolazione della professione di guida alpina in due gradi, l'aspirante guida si distingue in aspirante guida di primo livello e aspirante guida di secondo livello;
- al comma 2 ter, l'aspirante guida di primo livello può svolgere le attività di cui all'articolo 2 della legge 6/1989 con esclusione delle ascensioni di maggiore impegno, come individuate in base all'articolo 8, comma 5, del r.r. n.5/2017 e comunque con esclusione dell'insegnamento e accompagnamento:
 - a) in ascensioni sci-alpinistiche;
 - b) in escursioni sciistiche;
 - c) su ghiacciai;
 - d) su cascate di ghiaccio;
- al comma 2 quater, l'aspirante guida di secondo livello possa svolgere le attività di cui all'articolo 2 della legge 6/1989, con esclusione delle ascensioni di maggiore impegno, come individuate in base all'articolo 8, comma 5, del r.r. n. 5/2017;

RICHIAMATO il Regolamento Regionale 29 settembre 2017, n. 5 "Regolamento di attuazione della legge regionale 1 ottobre 2014 n. 26 'Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna", ed in particolare il comma 5 dell'art. 8 che prevede, in attuazione della Legge n. 6/1989, l'approvazione con decreto del dirigente regionale competente e la pubblicazione sul BURL dell'elenco delle ascensioni di maggiore impegno e senza limiti di quota, suddivise per le discipline di alpinismo e sci-alpinismo, che le aspiranti guide alpine non possono svolgere se non fanno parte di comitive condotte da una guida alpina - maestro di alpinismo, predisposto dal Collegio regionale delle guide alpine;

VISTI:

- il decreto n. 6240 del 26/05/2020 "Approvazione dell'elenco delle ascensioni di maggiore impegno e senza limiti di quota, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 2 gennaio 1989, n. 6 e dell'art. 8, comma 5 del regolamento regionale 29 settembre 2017, n. 5";
- il decreto n. 5018 del 27/03/2024 "Approvazione dell'elenco delle ascensioni di maggiore impegno e senza limiti di quota approvato con decreto n.6240



Regione Lombardia

del 26/05/2020, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 2 gennaio 1989, n. 6 e dell'art. 8, comma 5 del regolamento regionale 29 settembre 2017, n. 5";

PRESO ATTO che il Collegio regionale delle Guide Alpine della Lombardia con nota Prot. A1.2026.0356834 del 21/04/2026 ha trasmesso a Regione Lombardia le linee guida inerenti le "Escursioni con le ciaspole su terreno innevato – criteri di valutazione nuove pratiche", approvate dal Consiglio Direttivo del Collegio Nazionale Guide Alpine Italiane il 19/02/2026, prot. n. 2026/239 del 21/04/26;

RITENUTO quindi, ai sensi dell'art. 8, comma 5, del richiamato r.r. n. 5/2017, di dover procedere all'aggiornamento dell'Allegato A al Decreto n. 5018/2024, quale parte integrante e sostanziale, che sostituisce integralmente l'Allegato al Decreto n. 5018/2024;

ACCERTATO il rispetto delle procedure previste dalla l.r. n. 26/2014;

ACCERTATO il rispetto dei termini fissati dalla Legge n. 241/90 per la conclusione del procedimento, decorrenti dalla data di inoltro della richiesta trasmessa in data 21/04/2026;

VISTA la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale" e le successive modifiche ed integrazioni, ed i provvedimenti organizzativi della XII legislatura, che definiscono l'attuale assetto organizzativo della Giunta regionale;

DATO ATTO che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Unità Organizzativa Impianti Sportivi e Infrastrutture e Professioni Sportive della montagna, così come individuate dal V Provvedimento Organizzativo 2026 (DGR n. XII/ 5918 del 30 marzo 2026);

per le motivazioni espresse in premessa

DECRETA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge 2 gennaio 1989, n. 6 e dell'art. 8, comma 5 del regolamento regionale 29 settembre 2017 n. 5, l'elenco delle ascensioni di maggiore impegno e senza limiti di quota, suddivise per le discipline di alpinismo e sci-alpinismo, **Allegato A** al presente decreto quale parte



Regione Lombardia

integrante e sostanziale, che le aspiranti guide alpine di I e II livello non possono svolgere, se non facenti parte di comitive condotte da una guida alpina - maestro di alpinismo;

2. di stabilire che l'Allegato A sostituisce integralmente l'Allegato al Decreto n. 5018 del 27/03/2024 "Aggiornamento dell'elenco delle ascensioni di maggiore impegno e senza limiti di quota approvato con decreto n. 6240 del 26/05/2020, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 2 gennaio 1989, n. 6 e dell'art. 8, comma 5 del regolamento regionale 29 settembre 2017, n. 5."
3. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013;
4. di trasmettere il presente atto al Collegio regionale delle guide alpine della Lombardia, al fine di darne comunicazione a tutti gli iscritti al Collegio regionale;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL) e sul Portale www.regione.lombardia.it.

Il Dirigente
AUGUSTO CONTI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.